



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI

in collaborazione con:



24 FEBBRAIO
2023
H. 16:00 - 20:00



**LEGGE DI BILANCIO 2023
NOVITA' FISCO E LAVORO**

Mille proroghe (DL 198/2022)

Sospensione ammortamenti anche nel bilancio 2023

Art. 60 D.L. 104/2020

7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 e al **31 dicembre 2023**, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del **presente** comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

*7-ter. I soggetti che si avvalgono della **facoltà** di cui al comma 7-bis destinano a una **riserva indisponibile utili** di ammontare corrispondente alla **quota di ammortamento** non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di **utili di esercizio di importo inferiore** a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è **integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili**; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli **utili degli esercizi successivi**.*

Sospensione degli ammortamenti

Art. **60**,
D.L. n. **104/2020**

*7-quater. La **nota integrativa** dà conto delle **ragioni** della deroga, nonché **dell'iscrizione e dell'importo** della corrispondente **riserva indisponibile**, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.*

*7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la **deduzione** della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è **ammessa** alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli **102, 102-bis e 103 del TUIR ...**, a **prescindere dall'imputazione al conto economico**. Ai fini della determinazione del **valore della produzione netta** di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle **stesse condizioni** e con gli stessi **limiti** previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.*

Impatto **fiscaltà differita** a conto economico

Sospensione degli ammortamenti

Fiscalmente

Risposta interpello 17.9.2021, n. 607: l'istante rappresenta che **non ha interesse alla deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati a bilancio in quanto il conto economico dell'esercizio 2020 si chiude con una perdita tale da determinare l'assenza di materia imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP.**

... proprio avendo riguardo al **carattere eccezionale** e alla funzione **agevolativa** delle disposizioni in commento considerate nel loro complesso, deve interpretarsi la locuzione "la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è **ammessa**" nel senso di **consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre** le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell'imputazione a conto economico.

Una diversa lettura delle disposizioni che presuppone il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le **perdite fiscali** di periodo (che, **peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta**) ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali il monitoraggio delle divergenze tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi). Alla luce di quanto sopra descritto, nel caso di specie, si ritiene che l'istante, **seppur sospenda** gli ammortamenti in bilancio, **possa valutare se operare** la deduzione dei relativi ammortamenti ...

Sospensione degli ammortamenti

Attenzione super amm.to



Risposta interpello 3.2.2022, n. 66

...si ritiene che l'istante, seppur sospenda gli ammortamenti in bilancio, **possa valutare se operare** la deduzione dei relativi ammortamenti, ai sensi del combinato disposto dei commi da 7-bis a 7- quinquies dell'articolo 60 del Decreto legge n. 104 del 2020, dell'articolo 102 del T.U.I.R. e dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 (**quesito n. 1**).

Per quanto concerne il **quesito n. 2**, riguardante la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato determinata in applicazione del cd. "**super ammortamento**" ...

...In considerazione della summenzionata **natura extracontabile** delle deduzioni del cd. super ammortamento che le rende **autonome** rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili e tenuto conto della circostanza che la disciplina contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del Decreto legge n. 104 del 2020 rinvia esclusivamente alle norme del T.U.I.R. in materia di ammortamenti, **la sospensione** degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del predetto regime di cui all'articolo 7-bis, **non determina alcun rinvio** delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza (quesito n. 2).

Sospensione degli ammortamenti

Attenzione importo amm.to



Nel caso in cui l'impresa decida di dedurre fiscalmente gli ammortamenti sospesi, si chiede se per la quantificazione della variazione in diminuzione occorre far riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti, ovvero se si può quantificare, in ogni caso, tale variazione nella misura massima di ammortamento consentita fiscalmente.

...la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico”.

Il rimando al comma 7-ter, che si riferisce alla “**quota di ammortamento non effettuata**”, induce a ritenere che per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile occorra fare riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti. Tale soluzione è, inoltre, preferibile per ragioni di sistema, in quanto sia la normativa civilistica che quella fiscale, prevedendo il principio della **sistematicità** dell'ammortamento, il cui scopo è evitare che gli ammortamenti possano essere imputati nei vari esercizi in base a valutazioni mutevoli di convenienza.

Mille proroghe (DL 198/2022)

Sospensione effetti riduzione capitale sociale per perdite esercizio in corso al 31.12.2022

Art. 6. DL 23/2020 - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre ~~2021~~ **2022** non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e **non opera la causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al **quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere **distintamente indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonchè delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Non è prevista «esimente» dalla mancata convocazione delle Assemblee, attraverso le quali deve essere comunicato lo stato di perdita e la sussistenza degli obblighi di ricapitalizzazione

Forfettari

FAQ Agenzia Entrate 22.12.2022

Oggetto: Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

FAQ pubblicata il 22 dicembre 2022 (n. 150).

Domanda

I contribuenti che nel **2021** erano in regime forfetario e **non avevano superato il limite dei 25.000 euro** di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall'[art. 18](#) del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del **2022** hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?

Risposta

La norma citata prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal **1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.**" Pertanto, come precisato anche dalla circolare [26/E](#) del 2022, solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

Forfettari

Riassumendo:

Ricavi/compensi	2021	2022	Fattura elettronica	
> 25.000		Indifferente	Si dal 1.7.2022	
< 25.000		Indifferente	No	Si dal 1.1.2024

Anche i forfettari che hanno iniziato l'attività nel 2022 e/o nel 2023 sono obbligati alla fattura elettronica solo dal 1.1.2024

Legge di bilancio per il 2023
L. 29.12.2022, n. 197

Forfettari

L. 197/2022, c. 54

Aumenta da 65.000 a **85.000** euro il limite di ricavi/compensi (da verificare sul 2022 e raggugliati ad anno sul 2023)

al comma 71 dell'art. 1, L. 190/2014 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Il regime forfetario **cessa di avere applicazione dall'anno stesso** in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a **100.000 euro**. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».

Resto tutto **invariato**

Forfettari

Limite di ricavi/compensi da verificare su:

- **Incassato** se forfettario o semplificato nel 2022 (eventualmente con il criterio delle registrazioni ex art. 18, c. 5 DPR 600/73)
- Criterio di **competenza** se ordinario nel 2022

Aggiungere:

- Valore normale dei beni destinati al consumo **personale/familiare** dell'imprenditore
- I **diritti d'autore** correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta
- Se si svolgono **più attività** vanno sommate

Non assumono rilevanza:

- I componenti positivi per migliorare il punteggio **ISA**
- L'indennità di **maternità**

Forfettari

Ulteriore requisito di accesso oltre agli 85K/€

Aver sostenuto spese per un importo complessivo **non superiore a 20.000 euro** lordi per **lavoro** accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi **speciali ai fini Iva** o di regimi **forfetari** di determinazione del reddito
- i **non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di **cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato**, di **terreni edificabili** o di **mezzi di trasporto nuovi**
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di **persone, associazioni professionali o imprese familiari** ovvero che **controllano direttamente** o indirettamente **società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata **prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro **nei due precedenti periodi d'imposta** ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente e/o assimilati** di importo **superiore a 30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Nuovi limiti contabilità semplificata

c. 276

Dal 1.1.2023 nuovi limiti **contabilità semplificata**.

Regime **naturale** con soglie di ricavi che aumentano:

- da 400.000 euro a **500.000 euro** annui, per le imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi**;
- da 700.000 euro a **800.000 euro** annui, per le imprese aventi per oggetto **altre attività**.

Limiti **ragguagliati** nel primo anno di attività.

I nuovi limiti dovrebbero rappresentare il **regime contabile naturale per il 2023** per le **imprese che nel 2022 non li hanno superati**.

Art. 14, c. 11 L. 183/2011: I limiti per la **liquidazione trimestrale** dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

Tassa piatta incrementale

c. 55

solo per il 2023

i contribuenti persone fisiche esercenti attività **d'impresa, arti o professioni, diversi dai forfetari**, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del TUIR, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con **l'aliquota del 15%**

base imponibile:

- ✓ non superiore a **40.000 euro**
- ✓ pari alla **differenza** tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel **2023** e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato **dichiarato** negli anni dal **2020** al **2022**, **decurtata** di un importo pari al **5%** di quest'ultimo ammontare


Tassa piatta incrementale

LA FLAT TAX INCREMENTALE

Il conto della tassazione con la norma nel Ddl di Bilancio. Importi in euro


CASO 1 L'AUMENTO DEL REDDITO PIÙ CONTENUTO NEL 2023

REDDITO IMPRESA/LAVORO AUTONOMO



CASO 2 L'AUMENTO DEL REDDITO PIÙ ELEVATO NEL 2023

REDDITO IMPRESA/LAVORO AUTONOMO



Nota: *il reddito agevolabile è comunque 40mila euro

Tassa piatta incrementale

c. 56/57

solo per il 2023

Per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di **deduzioni, detrazioni o benefici** di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria **si tiene comunque conto** anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.

Nella determinazione degli **acconti** dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta **2024** si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **non** applicando le disposizioni sulla **flat tax**.

Tassazione sostitutiva mance

c. 58/62

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori **a titolo di liberalità (mance)**, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, **riversate ai lavoratori**, costituiscono **redditi di lavoro dipendente** e, **salva** espressa **rinuncia scritta** del prestatore di lavoro, sono soggette a **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del **5%**, **entro il limite del 25% del reddito percepito** nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tali somme sono **escluse** dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei **contributi** di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e **non** sono **comutate** ai fini del calcolo del **trattamento di fine rapporto**.

Solo per i lavoratori del **settore privato** titolari di reddito di lavoro dipendente di importo **non superiore a euro 50.000**.

L'imposta è trattenuta dal **sostituto di imposta**.

Tassazione premi di risultato

c. 63

Riduzione **dal 10% al 5% dell'aliquota** dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di **premi di risultato** o di partecipazione agli utili d'impresa ai **lavoratori dipendenti** del settore privato.

La disposizione stabilisce la riduzione al 5% (in luogo del 10%) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 1, comma 182, della legge 28 dicembre , n. 208 per i premi e le somme erogati nell'anno 2023.

Somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa, **fino a un massimo di 3.000 euro**, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari, l'anno prima, di **redditi non superiori a 80.000 euro**

Ammortamenti fabbricati strumentali commercio

c. 65/68

Ammortamento dei **fabbricati strumentali** per l'esercizio delle imprese sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del **6%**.

Settori attività riferite ai seguenti **codici ATECO**:

47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Ammortamenti fabbricati strumentali commercio

c. 65/68

Possono usufruirne **anche le imprese immobiliari** in relazione ai fabbricati **dati in locazione** a imprese esercenti una delle attività indicate, sempre che entrambi i soggetti, locatore e utilizzatore, **appartengano allo stesso regime di tassazione di gruppo** ai sensi dell'art. 117 TUIR.

Apposito **Provvedimento** del direttore dell'AdE, da emanare entro 60 giorni.

Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2023** e per i **4** periodi di imposta successivi (quindi fino al **2027**).

Deducibilità costi black list

c. 84/86

Modifica art. **110 TUIR** con aggiunta commi da 9-bis a 9-quinquies:

«9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori **non cooperativi a fini fiscali** sono ammessi in deduzione **nei limiti** del loro **valore normale**, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate **nell'allegato I alla lista UE** delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia **forniscono la prova** che le operazioni poste in essere rispondono a un **effettivo interesse economico** e che le stesse hanno avuto **concreta esecuzione**. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono **separatamente indicati** nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato **un apposito avviso** con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di **novanta giorni**, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile **l'articolo 167**, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle **prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati** in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis».

Deducibilità costi black list

c. 84/86

*Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate **nell'allegato I alla lista UE** delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.*

solo 12 + 4 Paesi: Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Vanuatu. Aggiunte Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica e Isole Marshall.

Costi eccedenti il valore normale **indeducibili** a meno che venga provata la “**seconda esimente**”: l'**interesse** economico effettivo ad effettuare la transazione e la sua concreta esecuzione. Facoltà di presentare interpello probatorio e di accedere alla procedura degli “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” per definire preventivamente i metodi di calcolo del valore normale.

Sanzione amministrativa del **10% dell'importo non indicato**, con un minimo di **500** e un massimo di **50.000** euro, in caso di violazione dell'obbligo di **separata** indicazione in **dichiarazione** dei redditi dei costi black list, **indipendentemente** dalla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della “seconda esimente”.

Nel caso il soggetto estero sia una **Cfc** del soggetto italiano, le regole Cfc **prevalgono** rispetto a quelle relative all'indeducibilità del costo. Quindi la controllante italiana deve tassare per trasparenza il reddito estero con possibilità di **dedurre i costi black list** senza necessità di dimostrare la sussistenza della seconda esimente.

Affrancamento utili esteri regime fiscale privilegiato

c. 87/95

31.12.2021

Gli **utili** e le **riserve** di utile non ancora distribuiti alla data del **1.1.2023**, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, c. 1, lett. d), del TUIR relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta **antecedente** a quello in corso al **1° gennaio 2022**, sono **integralmente esclusi** dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata apposita **opzione**.

30.06.2023 e ss

Opzione esercitabile solo per le partecipazioni **detenute nell'ambito dell'attività di impresa** con versamento entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022, di un'imposta sostitutiva del **9%** (per i soggetti **Ires**) e del **30%** (per i soggetti **Irpef**).

Ridotta del **3%** per gli utili percepiti (quindi **rimpatriati**) dalle **controllanti** residenti: i) entro il **termine per il saldo** delle imposte **2023** ii) a condizione che gli stessi siano **accantonati** per almeno **2 esercizi** in una specifica riserva di patrimonio netto.

?

Disposizioni attuative da emanare entro 90 giorni.

L'opzione può essere esercitata distintamente per **ciascuna partecipata estera** e con riguardo a **tutti o a parte** dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con **l'indicazione nella dichiarazione** dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2022.

Affrancamento utili esteri regime fiscale privilegiato

c. 87/95

Gli **utili distribuiti** si considerano **prioritariamente** formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive.

Il **costo fiscalmente** riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è **incrementato**, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli **utili** e delle riserve di utili **assoggettati all'imposta sostitutiva** e **diminuito** dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili **distribuiti**.

Se utili di **paesi black list** (con tassazione del 100%) risparmio
del **15% Ires**

Da versarsi in **proporzione** alla partecipazione detenuta tenendo conto dell'effetto **demoltiplicativo**.

Affrancamento utili esteri regime fiscale privilegiato

c. 87/95

Versamento imposta sostitutiva entro la **scadenza** per il versamento del saldo dovuto per il periodo d'imposta in corso al **31.12.2022** (30.6.2023 per i solari)

No compensazione

Se **non rimpatrio** o **riduco** la **riserva** entro i 2 anni ed ho versato con riduzione del 3% la differenza è dovuta con **maggiorazione del 20%** e applicazione degli interessi legali

Plusvalenze da beni immobili in Italia

c. 96/99

Modifica della **tassazione** delle **plusvalenze** realizzate da **non residenti**. Modifica art. 23 TUIR e aggiunta del comma 5-bis al D.Lgs. 461/1997

In sintesi:

- ✓ **tassazione** in Italia delle **plusvalenze** su partecipazioni in **società anch'esse non residenti**, il cui valore deriva, per **più della metà**, in qualsiasi momento nel corso dei **365 giorni** che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da **beni immobili** situati in Italia si considerano prodotte nel territorio dello Stato (non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati)
- ✓ sono assoggettate a **tassazione in Italia** (rimuovendo la precedente norma di esenzione) le plusvalenze su **partecipazioni non qualificate** (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte **preponderante** da **immobili** situati in Italia.

Nel conteggio **non** si considerano gli “**immobili merce**” alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa **e gli** “**immobili strumentali**” **direttamente** utilizzati nell'esercizio dell'impresa.

La novità **non** riguarda le **plusvalenze realizzate dagli Oicr** di diritto estero istituiti negli Stati membri Ue e in quelli aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Verifica delle **Convenzioni** contro le doppie imposizioni.

Assegnazione beni ai soci

c. 100/105

Riproposta la normativa 2016

Le **società commerciali** possono **assegnare** o **cedere** in modo agevolato ai soci **beni immobili, diversi** da quelli usati **esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, o **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività.

Soci al 30 settembre 2022 o iscrizione nel **libro soci** entro 31 gennaio 2023 in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2022.

Assegnazione/cessione da effettuare **entro il 30 settembre 2023**

Imposta sostitutiva **dell'8%** della **plusvalenza**, con possibilità di prendere a riferimento il **valore catastale rivalutato** dell'immobile anziché il valore normale (tassazione del **10,5%** per le società **non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti**) da versare:

- ✓ **60% al 30 settembre 2023**
- ✓ **40% entro il 30 novembre 2023.**

Assegnazione beni ai soci

c. 100/105

Se per effetto dell'assegnazione la società annulla **riserve in sospensione d'imposta**, l'imposta sostitutiva è del **13%**.

Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano **l'imposta di registro dimezzata** e le imposte **ipocatastali in misura fissa**.

Le regole per l'assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto **esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi** da quelli usati **esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, o **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività che, entro il 30 settembre 2023, si **trasformano in società semplici**.

Anche nella **Srl unipersonale** (si veda massima K.A.23 Notariato del Triveneto).

Estromissione beni dell'impresa individuale

c. 106

Le disposizioni concernenti la c.d. **estromissione dei beni di imprese individuali** – ossia la possibilità di escludere **beni immobili strumentali** dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei **beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022**, poste in essere dal **1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023**.

Effetto dal **1° gennaio 2023**

Sostitutiva **dell'8%** da versare:

- ✓ **60%** entro il **30 novembre 2023** e
- ✓ restante **40%** entro il **30 giugno 2024**.

Anche nell'estromissione si può applicare il valore **catastale**.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

c. 107/109

Normativa	Data di possesso	Termine per perizia e versamento imposta o prima rata	Imposta sostitutiva	Convenienza fiscale se plusvalenza superiore al... del valore normale
DL 1.3.2022, n. 17	1.1.2022	15.11.2022	14%	53,85%
C. 107 L. 197/2022	1.1.2023	15.11.2023	16%	61,54%

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorre che entro il **15.11.2023**, venga asseverata la **perizia di stima** resa da un professionista abilitato (commercialista, geometra, ingegnere ecc.)

Applicazione del **16%** anche ai titoli o partecipazioni **negoziati** in mercati regolamentari assumendo come **valore normale** quello determinato in base alla **media aritmetica dei prezzi** rilevati nel mese di **dicembre 2022** ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Efficacia della rivalutazione

La rivalutazione è possibile anche nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta **anteriamente** all'asseverazione della perizia. La rivalutazione non ha alcun effetto nell'ipotesi di **recesso tipico**, ossia qualora sia la società a liquidare al socio. L'eventuale minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata **non ha rilevanza fiscale**.

Attenzione risposta interpello 18.1.2023 n. 5-00248

A differenza della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, atteso che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti **quotati** in un mercato regolamentato è un valore reso pubblico dal mercato di riferimento, **non si rende necessaria la redazione della perizia** giurata di stima... il valore sul quale deve essere calcolata e versata l'imposta sostitutiva è quello derivante dalla **media aritmetica dei prezzi** rilevati con riferimento al mese di dicembre 2022.

Pertanto, tenuto conto della pubblicità dei valori di quotazione, nel caso in cui i titoli siano detenuti in un rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio **amministrato**, **non è necessario produrre alcuna documentazione** relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse.

Per quanto riguarda il soggetto **tenuto al versamento** dell'imposta sostitutiva prevista dal successivo comma 108..., in assenza di una disposizione specifica, si ritiene che il versamento, come avviene anche per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, **debba essere eseguito dal contribuente**.

Nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2002, n. 12/E, in merito alla possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non quotate, è stato chiarito che: «*tale possibilità **prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto possono avvalersi della disposizione sia i contribuenti che determinano l'imposta sostitutiva dovuta ... in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia i contribuenti che optano per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito.***»

...qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione **prima del 15 novembre 2023** ed abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio **amministrato** o **gestito**, lo stesso dovrà **fornire prova** all'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione **l'imposta** sostitutiva o almeno la prima rata, **ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023)**, al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il **valore rideterminato** ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Eredi e donatari

Chi ha ricevuto per **successione** o **donazione** una partecipazione in data posteriore alla data di riferimento in cui devono essere possedute le partecipazioni (ad es. dopo il 1° gennaio 2023), **non può effettuare** la rivalutazione in quanto alla predetta data non era in possesso del bene, tranne l'ipotesi del ***de cuius* che avesse già conferito il mandato** al professionista per la redazione della perizia di stima.

Gli **eredi/donatari** che possedevano la partecipazione alla data di riferimento possono effettuare la rivalutazione; al fine di valutare la convenienza per detti soggetti, si ricorda che:

- per le partecipazioni ricevute per **successione** il costo riconosciuto è quello indicato nella dichiarazione di **successione**;
- per le partecipazioni acquistate per **donazione** il costo è invece quello riconosciuto in capo al **donante**.

l'imposta sostitutiva pagata dal **donante** per effetto di una procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate **non può essere scomputata** dal donatario che intende usufruire nuovamente di tale procedura. L'art. 68 del Tuir prevede la continuità in regime di neutralità del valore tra donante e donatario, tuttavia la donazione non ha l'effetto di sostituire l'intera posizione del donatario con quella del donante così che l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, trattandosi di un'imposta personale, non potrà essere scomputata dal donatario in caso di successive rideterminazioni.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Eredi e donatari

Sent. Cass. n. **10298/2019** **disconosce** il diritto al **rimborso** dell'imposta sostitutiva per gli **eredi** di un contribuente che, prima del decesso, aveva optato per la rideterminazione dei valori di acquisto delle proprie partecipazioni e versato l'imposta sostitutiva.

Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E

La mancata indicazione dei dati in dichiarazione non incide sull'efficacia della rivalutazione, ferma restando l'applicazione della sanzione per dichiarazione irregolare.

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rideterminazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	3	4	5	6	7
	RT106	,00	,00	,00	,00		

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Nuova rivalutazione

È possibile procedere ad una rivalutazione di una partecipazione **già rivalutata** in passato. E' necessario redigere e asseverare una nuova perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva nella misura stabilita dalla disposizione in vigore in quel momento.

È possibile tuttavia alternativamente:

- detrarre dalla nuova imposta sostitutiva quella già versata in occasione di una precedente rivalutazione (anche in misura parziale perché ad esempio non è scaduto il versamento di una rata successiva);
- versare l'intera nuova imposta sostitutiva e chiedere il rimborso di quella già versata.

Lo **scomputo** di quanto già versato va successivamente indicato nel **quadro RT** del mod. Redditi PF relativo all'anno in cui è effettuata la rivalutazione.

Un caso particolare riguarda il contribuente che abbia rivalutato in precedenza soltanto **una parte della partecipazione** e ora intenda **rivalutare** la restante parte della partecipazione con una nuova rivalutazione.

La circolare AdE 22 gennaio 2021, n. 1/E, § 2.3, ha **negato** tale possibilità in quanto, in assenza di successivi acquisti, è necessario **rivalutare per prime** le partecipazioni **già rivalutate** in quanto sono quelle che si considerano acquistate per ultime (le partecipazioni si considerano acquistate alla data di riferimento della rivalutazione); in alternativa, secondo l'AdE, è possibile procedere a **rivalutare l'intera quota scomputando** quando versato in precedenza.

Tassazione quote di Oicr e polizze assicurative

c. 112/114

Nuova rivalutazione OICR

Nuova opzione per l'**affrancamento** dei redditi di **capitale** e dei redditi **diversi** riferibili agli **OICR** con comunicazione **all'intermediario** entro il **30 giugno 2023** e con imposta sostitutiva del **14%** da versare entro il **16 settembre 2023**.

L'imposta sostitutiva per le quote o azioni in OICR (**non** in risparmio **gestito**) si applica alla **differenza** tra il valore delle alla data del **31 dicembre 2022** e il **costo** o **valore** di acquisto o di sottoscrizione.

Opzione:

da fare entro il **30 giugno 2023** mediante apposita **comunicazione all'intermediario** presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

In **assenza** di un **rapporto** di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'**opzione** è esercitata nella **dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente**, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi** dovute in base alla dichiarazione sui redditi.

Tassazione quote di Oicr e polizze assicurative

c. 112/114

Nuova rivalutazione polizze assicurative

Imposta sostitutiva del **14%** da versare entro il **16 settembre 2023**.

Polizze assicurative:

*Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V [...], i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi [...], costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del **31 dicembre 2022** e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del **14 per cento***

Con delle importanti limitazioni in termini di ambito oggettivo di applicazione della disposizione: **impossibilità di affrancare** le polizze che **scadono entro il 31 dicembre 2024** e di riscattare, anteriormente al **1° gennaio 2025**, le polizze "affrancate".

Tassazione crypto attività

c. 126/147

Nuova tassazione crypto attività

Aggiunta lett. **c-sexies** all'art. **67** TUIR

« *c-sexies*) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante **rimborso** o **cessione** a titolo **oneroso**, **permuta** o **detenzione** di **cripto-attività**, comunque denominate, **non inferiori** complessivamente a **2.000** euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una **rappresentazione digitale** di **valore** o di **diritti** che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. **Non** costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la **permuta tra cripto-attività** aventi **eguali caratteristiche** e funzioni »

Tax **26%**

Tassazione crypto attività

c. 126/147

Nuova tassazione crypto attività

Aggiunta c. **9-bis** all'art. **68** TUIR

« **9-bis.** Le **plusvalenze** di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il **corrispettivo percepito** ovvero il **valore normale delle crypto-attività permutate** e il **costo** o il **valore di acquisto**. Le **plusvalenze** di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative **minusvalenze**; se le **minusvalenze** sono superiori alle plusvalenze, per un importo **superiore a 2.000 euro**, l'eccedenza è **riportata** in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei **periodi successivi, ma non oltre il quarto**, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per **successione**, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti **dell'imposta di successione**. Nel caso di acquisto per **donazione** si assume come **costo il costo del donante**. Il costo o valore di acquisto è documentato con **elementi certi e precisi** a cura del contribuente; **in mancanza il costo è pari a zero**. I proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione **senza alcuna deduzione** ».

Anche in regime di **risparmio amministrato e gestito** per le crypto attività detenute in custodia, amministrazione o deposito presso i soggetti qualificati all'uopo individuati dal legislatore, i quali cureranno l'applicazione dell'aliquota del **26%** sulle singole operazioni in veste di sostituti di imposta.

Tassazione crypto attività

c. 126/147

Nuova tassazione crypto attività

Aggiunta c. **3-bis** all'art. **110** TUIR

*131. « 3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, **non concorrono alla formazione del reddito** i componenti **positivi** e **negativi** che risultano dalla **valutazione delle crypto-attività** alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico ».*

*132. Ai fini **dell'imposta regionale sulle attività produttive**, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **si applica** il comma **3-bis** dell'articolo **110** del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 131 del presente articolo.*

Quadro RW

Cripto valute - Risposta n. 788/2021

Tesi: R.M. n. 72/E/2016 - Sent. Corte Giustizia UE 22 ottobre 2015, causa C-264/14

Acquisti/cessioni a pronti

una transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente



NO Redditi imponibili

Redditi diversi - **quadro RT – 26%**

(art 67, commi 1, lett. c-ter, e 1-ter, TUIR)

Giacenza media > 51.645,69 euro per almeno 7 gg. continui

SEZIONE II					
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%					
RT21	Totale dei corrispettivi				,00
RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)	3	,00
RT23	Plusvalenze (RT21 - RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00		2	,00
RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹ ,00 Sez. I ² ,00 Sez. III ³ ,00)			4	,00
RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹ ,00)			2	,00
RT26	Differenza (RT23 col. 2 - RT24 col. 3 - RT25 col. 2)				,00
RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)				,00
RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				,00
RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00

RW: Codice "14" - colonna 8: Valore finale - controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre 2022 al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Cessioni a termine



Redditi diversi

Risposta ad interpello
13 luglio 2020, n. 210

Prelievi da C/C di valuta estera



Redditi diversi

(art. 67, comma 1, lett. c-ter, TUIR)

N.B. il cambio da considerare è quello esistente all'inizio del periodo di imposta.

Giacenza media > 51.645,69 euro per almeno 7 gg. continui

Tassazione crypto attività

c. 126/147

Voluntary crypto attività

Coloro che **non hanno** indicato nella dichiarazione annuale dei redditi le crypto-attività detenute entro la **data del 31 dicembre 2021** nonché i **redditi** sulle stesse realizzati possono presentare **istanza di emersione** secondo il modello che verrà approvato con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate

- ✓ In **manca** di redditi: regolarizzare la propria posizione indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione nella misura ridotta **pari allo 0,5%** per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate
- ✓ In **presenza** di redditi: regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del **3,5%** del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di **un'ulteriore somma**, pari allo **0,5%** per ciascun anno del predetto valore, a titolo di **sanzioni** e **interessi**, per l'omessa indicazione

Ferma restando la **dimostrazione** della **liceità della provenienza delle somme investite**, la regolarizzazione produce effetti **esclusivamente** in riferimento ai **redditi** relativi alle attività e alla non applicazione delle **sanzioni** di cui all'art. 5, c. 2, del DL 28 giugno 1990, n. 167 (da 3 al 15%, raddoppio black per RW).

Tassazione crypto attività

c. 126/147

Rideterminazione valore crypto attività

Agli effetti della determinazione delle **plusvalenze** e delle minusvalenze di cui alla lettera *c-sexies*) del c. 1 dell'art. 67 TUIR, introdotta dal comma 126, lettera *a*), del presente articolo, per **ciascuna crypto-attività** posseduta alla data del **1° gennaio 2023** può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura del **14%**.

L'imposta sostitutiva è versata entro il **30 giugno 2023**.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di **3 rate** annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023 con interessi nella misura del **3%** annuo.

Non consente il realizzo di **minusvalenze** utilizzabili.

Assoggettamento a **imposta di bollo** del **2 per mille** per le crypto-attività (+ **Ivafe**). In particolare, la norma estende le imposte di bollo di cui all'art. 13 della Tariffa, Parte I Dpr 642/1972 anche alle **criptovalute** e ai vari **documenti di comunicazione** periodica emessi da banche e Poste.

Nuove partite IVA

c. 148/150

Art. 35 DPR 633/1972 aggiunti i commi:

« *15-bis.1.* Ai fini del **rafforzamento del presidio** di cui al comma *15-bis*, l'Agenda delle entrate effettua **specifiche analisi** del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenda delle entrate **invita il contribuente a comparire** di persona presso il medesimo ufficio per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del DPR600/1973, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la **verifica dell'effettivo esercizio** dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per **dimostrare**, sulla base di documentazione idonea, **l'assenza dei profili di rischio** individuati. In caso di **mancata comparizione** di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana **provvedimento di cessazione** della partita IVA.

15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi *15-bis* e *15-bis.1*, la **partita IVA** può essere **successivamente** richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo **previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione** bancaria per la durata di **tre anni** dalla data del rilascio e per un importo **non inferiore a 50.000 euro**. In caso di eventuali **violazioni fiscali** commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere **pari alle somme**, se superiori a 50.000 euro, **dovute** a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse ».

Nuove partite IVA

c. 148/150

All'art. 11 D.Lgs. n. 471/1997, concernente violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

*« 7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, ..., è soggetto alla **sanzione amministrativa di euro 3.000**, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA».*

No sanzione **solidale** dei consulenti.

Definizione avvisi bonari

c. 153/159

I debiti tributari emergenti dalle **comunicazioni di irregolarità** derivanti dai controlli automatizzato delle dichiarazioni relative ai **periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, 2020 e 2021** (36-bis DPR 600/73 e/o 54-bis DPR 633/72) con termine di pagamento (30 gg dal ricevimento) **non ancora** scaduto al **1° gennaio 2023** o recapitate successivamente.

Definite con sanzione **ridotta al 3%** e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo.

Le medesime regole si applicano per le comunicazioni il cui **pagamento rateale** è ancora **in corso** alla data del 1.1.2023 (prosegue secondo le modalità e i termini previsti).

Attenzione



In caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2019** i **termini di decadenza** per la notificazione delle cartelle di pagamento sono **prorogati di un anno**.

Definizione avvisi bonari

c. 153/159

CM 1/E/2013

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	100,00
Sanzione (10%)	10,00
Interessi	7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%)	40,00
Interessi	14,00

Totale	171,00
---------------	---------------



Esito di omesso versamento

Imposta non versata	100,00
Sanzione (3%)	3,00
Interessi	7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (3%)	12,00
Interessi	14,00

Totale	136,00
---------------	---------------

Definizione avvisi bonari

c. 153/159

CM 1/E/2013

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
4	28/02/2023	625,00 €	16,36 €
5	31/05/2023	625,00 €	21,87 €
6	31/08/2023	625,00 €	27,39 €
7	30/11/2023	625,00 €	32,84 €
8	29/02/2024	625,00 €	38,30 €
		5.000,00 €	



Proporzione tra le singole voci

Dettaglio esiti	Importo richiesto con la comunicazione	%	Importo versato
Imposta da versare	4.000,00 €	80,00	1.500,00 €
Sanzione	400,00 €	8,00	150,00 €
Interessi	280,00 €	5,60	105,00 €
Sanzione	240,00 €	4,80	90,00 €
Interessi	80,00 €	1,60	30,00 €
Totale	5.000,00 €	100,00	1.875,00 €



N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
Totale già versato		1.875,00 €	
4	28/02/2023	569,00 €	14,90 €
5	31/05/2023	569,00 €	19,91 €
6	31/08/2023	569,00 €	24,93 €
7	30/11/2023	569,00 €	29,90 €
8	29/02/2024	569,00 €	34,86 €
Totale da versare		2.845,00 €	
Totale complessivo		4.720,00 €	



Dettaglio esiti	Importo richiesto (con sanzioni al 10%)	Importo versato	Importo residuo (con sanzioni al 10%)	Importo residuo (con sanzioni ricalcolate al 3%)
Imposta da versare	4.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sanzione	400,00 €	150,00 €	250,00 €	75,00 €
Interessi	280,00 €	105,00 €	175,00 €	175,00 €
Sanzione	240,00 €	90,00 €	150,00 €	45,00 €
Interessi	80,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €
Totale	5.000,00 €	1.875,00 €	3.125,00 €	2.845,00 €

Definizione avvisi bonari

c. 153/159

CM 1/E/2013

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
Totale già versato		1.875,00 €	
4	28/02/2023	569,00 €	14,90 €
5	31/05/2023	569,00 €	19,91 €
6	31/08/2023	569,00 €	24,93 €
7	30/11/2023	569,00 €	29,90 €
8	29/02/2024	569,00 €	34,86 €
Totale da versare		2.845,00 €	
Totale complessivo		4.720,00 €	



Estensione rateazione da 8 a 20 rate

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
Totale già versato		1.875,00 €	
4	28/02/2023	167,40 €	4,38 €
5	31/05/2023	167,35 €	5,86 €
6	31/08/2023	167,35 €	7,33 €
7	30/11/2023	167,35 €	8,79 €
8	29/02/2024	167,35 €	10,25 €
9	31/05/2024	167,35 €	11,73 €
10	02/09/2024	167,35 €	13,24 €
...
19	30/11/2026	167,35 €	26,38 €
N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
20	01/03/2027	167,35 €	27,84 €
Totale da versare		2.845,00 €	
Totale complessivo		4.720,00 €	

Sanatoria irregolarità formali

c. 166/173

Le **irregolarità**, le **infrazioni** e l'**inosservanza** di **obblighi** o **adempimenti**, di natura **formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, **commesse fino al 31 ottobre 2022**, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a **200€ per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni.

Pagamento in **2 rate** di pari importo da versare, rispettivamente, entro il **31 marzo 2023** e il **31 marzo 2024**.

Attenzione



La regolarizzazione si perfeziona con il **pagamento** delle somme dovute e con la **rimozione** delle **irregolarità** od **omissioni**.

Prov. da emanare

Sanatoria irregolarità formali

c. 166/173

Espressamente **escluse** le violazioni riferite al **quadro RW**, gli atti di contestazione riferiti alla **collaborazione volontaria** di cui all'art. 5-quater DL 167/1990, le violazioni **già contestate** in atti divenuti definitivi.

Violazioni ritenute formali dalla circolare 2/E/2023 a titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:

- ✓ la presentazione di **dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati**, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
- ✓ l'omessa o irregolare presentazione **delle liquidazioni periodiche IVA**, di cui all' articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo **quando l'imposta risulta assolta** e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- ✓ l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi **Intrastat**, di cui all'articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ l'irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ **l'omessa restituzione dei questionari** inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione **dell'attività** di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all'articolo 35-ter e all'articolo 74-quinquies dello stesso decreto (cfr. articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ **l'erronea compilazione della dichiarazione** di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);

Sanatoria irregolarità formali

c. 166/173

Violazioni ritenute formali dalla circolare 2/E/2023 a titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:

- ✓ **l'anticipazione** di ricavi o la **posticipazione** di **costi** in violazione del principio di **competenza**, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (cfr. articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ la tardiva trasmissione delle **dichiarazioni da parte degli intermediari** (cfr. articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- ✓ le irregolarità od omissioni compiute dagli **operatori finanziari** (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al **sistema tessera sanitaria** (cfr. articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
- ✓ l'omessa comunicazione della **proroga** o della **risoluzione** del **contratto di locazione** soggetto a cedolare secca (cfr. articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);
- ✓ la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle **operazioni imponibili ai fini IVA**, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione** e alla **registrazione** delle operazioni **non imponibili, esenti o non soggette ad IVA**, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ la **detrazione dell'IVA**, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (cfr. articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti **l'inversione contabile**, in assenza di frode (cfr. articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- ✓ l'omesso esercizio **dell'opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l'ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 444 (cfr. articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ la mancata **iscrizione al VIES** (cfr. articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997)

Ravvedimento speciale

c. 174/178

Con riferimento ai **tributi amministrati dall'Agazia delle entrate**, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le **dichiarazioni** validamente presentate relative al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021** e a **periodi d'imposta precedenti**, possono essere regolarizzate con il pagamento di **1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Versamento delle somme dovute può essere effettuato in **8 rate trimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata fissata al **31 marzo 2023**. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il **30 giugno**, il **30 settembre**, il **20 dicembre** e il **31 marzo** di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del **2% annuo**.

Attenzione



Regolarizzazione consentita sempreché le violazioni **non** siano state **già contestate**, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata

Prov. da emanare



Espressamente **escluse** le violazioni riferite al **quadro RW** e le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi.

CM 2/2023 ha detto che non serve!

Definizione agevolata accertamenti

c. 179/185

Possibilità di **definire** gli **atti** del **procedimento** di **accertamento** adottati dall'AdE, purché **non impugnati al 1.1.2023** e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli **notificati entro il 31.3.2023**.

Riduzioni sanzioni ridotte a **1/18 del minimo** previsto dalla legge.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate (anche ratealmente in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** al tasso legale. **No compensazione**.

Prov. da emanare

- ✓ avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione
- ✓ accertamenti con adesione relativi a Pvc
- ✓ acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione
- ✓ atti di recupero

Definizione agevolata controversie tributarie

c. 186/205

Possibilità di **definire** le liti con l'AdE, delle dogane o dei monopoli **pendenti al 1.1.2023** (anche in Cassazione) con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

**Domanda da
presentare entro il
30.6.2023**

Il **valore della controversia** è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



*Per valore della lite si intende l'importo del **tributo al netto** degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.*

Definizione agevolata controversie tributarie

c. 186/205

Possibilità di **definire** le liti con l'AdE, delle dogane o dei monopoli **pendenti al 1.1.2023** (anche in Cassazione) con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del **90%** del valore della controversia

In caso di soccombenza della competente Agenzia:

- ✓ **40%** se la pronuncia è di primo grado
- ✓ **15%** se la pronuncia è di secondo grado;
- ✓ **5%** per le liti pendenti innanzi alla Cassazione se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio

Se il contribuente ha perso in 1° e 2° grado paga **tutte** le imposte

Per le controversie relative soltanto a **sanzioni non collegate a tributi**, **15%** del valore della controversia se l'Agenzia è soccombente nell'ultima o unica pronuncia, **40%** negli altri casi

Per le controversie relative soltanto a **sanzioni collegate a tributi**, **nulla** è dovuto per definire le sanzioni se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità

Definizione agevolata controversie tributarie

c. 186/205

Possibilità di **definire** le liti con l'AdE, delle dogane o dei monopoli **pendenti al 1.1.2023** (anche in Cassazione) con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

- ✓ la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della **domanda** e con il **pagamento** degli importi dovuti entro il **30 giugno 2023**
- ✓ nel caso in cui gli importi dovuti **superano 1.000 euro** è ammesso il **pagamento rateale** in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno
- ✓ sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi legali** calcolati dalla data del versamento della prima rata
- ✓ è **esclusa la compensazione**

Ciascun **ente territoriale**, entro **marzo 2023**, può disporre l'applicazione della definizione alle controversie tributarie in cui è parte direttamente o lo è un suo ente strumentale.

Le **controversie definibili non sono sospese**, salvo che il contribuente faccia apposita **richiesta al giudice**, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il **processo** è sospeso **fino al 10 luglio 2023** ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, **copia della domanda** di definizione e del **versamento** degli importi dovuti o della prima rata.

Conciliazione agevolata controversie tributarie

c. 206/212

In **alternativa** alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le **controversie pendenti** alla data del 1.1.2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di **primo** e di **secondo** grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, **entro il 30 giugno 2023**, con l'**accordo conciliativo** di cui all'art. 48 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

- ✓ **Sottoscrizione** di un **accordo** tra le parti nel quale sono indicate le **somme dovute** con i termini e le modalità di pagamento
- ✓ all'accordo conciliativo si applicano le **sanzioni ridotte ad 1/18** del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40% o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori

Gli importi dovuti vanno versati nei **20 giorni** dopo la **sottoscrizione** dell'accordo, potendo rateizzare in un massimo di **20 quote trimestrali** uguali, maggiorate degli interessi legali. Se si **omette** il pagamento dell'intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si **decade dal beneficio** e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della **sanzione ordinaria aumentata** della metà.

Rinuncia agevolata alle controversie tributarie

c. 213/218

Le **liti pendenti** in Corte di cassazione in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto **atti impositivi**, possono essere **estinte**, in **alternativa** alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, con il beneficio delle **sanzioni ridotte a 1/18** del minimo, **rinunciando** entro il **30 giugno 2023** al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta **definizione transattiva** di tutte le pretese.

La procedura si perfeziona **firmando l'accordo** e **versando** tutto il dovuto nei successivi **20 giorni**.

Regolarizzazione omessi pagamenti

c. 219/221

Si possono **regolarizzare** gli **omessi** o **carenti** versamenti di **rate (successivi alla prima)** riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Rate, successive alla prima, relative a somme dovute a seguito di:

- ✓ **accertamento con adesione**
- ✓ **acquiescenza** agli avvisi di **accertamento**
- ✓ **avvisi di rettifica e liquidazione**
- ✓ nonché a seguito di **reclamo** o **mediazione**
- ✓ degli importi, anche rateali, relativi alle **conciliazioni giudiziali**

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale **versamento** di quanto dovuto (sola imposta senza sanzioni) entro il **31 marzo 2023**, ovvero in un massimo di **20 rate** di pari importo con gli interessi legali

Stralcio carichi fino a 1.000 euro

c. 222/230

Annullamento automatico dei debiti tributari fino a **1.000 euro** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'Agente della riscossione.

Comunque, gli **enti creditori** possono stabilire di **non attivare** la procedura di stralcio con provvedimento da emanare **entro il 31 gennaio 2023 (31 marzo)**, dandone comunicazione, nello stesso termine, all'agente della riscossione e sui propri siti istituzionali

Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le **multe** per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio **riguarda i soli interessi**.

Definizione agevolata carichi

c. 231/252

Definizione **agevolata** dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. **rottamazione** cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**.

Abbattimento delle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di **sanzioni** e **interessi**, nonché degli **interessi di mora**, delle sanzioni civili, delle somme aggiuntive e **dell'aggio** in favore dell'Agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di **capitale** e di **rimborso** delle spese per le procedure **esecutive** e di **notifica** della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento **in unica soluzione entro il 31 luglio 2023** o anche a **rate (max 18)** con un tasso di interesse al **2%**.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Va presentata apposita **dichiarazione** all'Agente della riscossione entro il **30 aprile 2023**.

A seguito dell'accoglimento della domanda, **l'Agente** della **riscossione** comunica al contribuente il **quantum** dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli **interessi** e le **somme** maturate a titolo di **aggio**.

Definizione agevolata carichi

c. 231/252

Applicativo disponibile sul sito **dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione**

Stralcio degli **interessi** compresi nei carichi, **sanzioni** amministrative, **interessi** di mora e gli **aggi** di riscossione.

Tempistiche:

- ✓ entro il **30 aprile 2023** va trasmessa la **domanda** di rottamazione con cui si indica il **numero** di rate in cui si intende pagare il debito (**max 18**) e ci si impegna a **rinunciare** ai giudizi pendenti;
- ✓ entro il **30 giugno 2023** l'Agenzia Riscossione **liquida** gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex commi 222 e ss. della L. 197/2022 (stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Vengono indicate le **scadenze** delle singole rate;
- ✓ entro il **31 luglio 2023**, vanno **pagati** tutti gli importi o la prima rata.

creato un applicativo per inviare la domanda, utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. **identità digitale** (SPID, CIE)

Definizione agevolata carichi

c. 231/252

FAQ Agenzia Riscossione

14. HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA “ROTTAMAZIONE-TER”, DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLO “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DELLA PROSSIMA RATA IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2023 E PRESENTARE LA RICHIESTA DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”?

Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.

In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà **entro il 30 giugno 2023**, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

Credito imposta investimenti nel Mezzogiorno + Zes

c. 265/266/267

Proroga di 1 anno, fino al **31 dicembre 2023**, il credito d'imposta ex art. 1, c. 98 L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) a favore delle imprese che acquistano beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno



Proroga al **31 dicembre 2023** il credito di imposta per investimenti nelle **ZES** (Zone economiche speciali)

Riversamento credito R&S

c. 271/272

Differito di **un altro mese**, dal **31 ottobre** al **30 novembre 2023**, il termine entro cui avvalersi della procedura di **riversamento spontaneo** per gli indebiti utilizzi in **compensazione del credito d'imposta** per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Entro il 30.11.2023 deve essere inviata l'apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

Inoltre, in riferimento alle **certificazioni attestanti** la qualificazione degli investimenti, si precisa che esse possono essere richieste se le violazioni non sono già state constatate con Pvc.

Art. 23 DL 73/2022

2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa ... le imprese possono richiedere una **certificazione** che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di **ricerca e sviluppo**, di **innovazione tecnologica** e di **design** e **innovazione** estetica ammissibili al beneficio. Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi ... ~~Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.~~



« Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo **possono** essere richieste a condizione che le **violazioni** relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi **non siano state già constatate** con **processo verbale di constatazione** »

Correzione errori contabili

c. 273/275

Correzione errori contabili con effetto **fiscale** solo per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio
a **revisione legale dei conti**

La modifica si applica dal periodo d'imposta in **corso al 22 giugno 2022**
(data di entrata in vigore del DL 73/2022 per i soggetti "solari" a decorrere dal 2022)

Revisione obbligatoria o, anche volontaria?

D.L. 21 giugno 2022, n. **73**,
art. 8, comma 1, lett. b), e comma 1-bis

Modifica art. **83** TUIR

L. 197/2022 aggiunge il **revisore legale dei conti**



Correzione errori contabili

Art. 83 TUIR

- 1. Il reddito complessivo è determinato apportando **all'utile o alla perdita** risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione ... Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali di cui al Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 ..., **e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese** di cui all'articolo 2435-ter del codice civile **che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria**, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** in bilancio previsti dai rispettivi Principi contabili. **I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.** La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 **e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.**

- ✓ in verde modifiche del DL 73/2022 (semplificazioni fiscali 2022)
- ✓ in rosso modifiche L. di bilancio 2023


Correzione errori contabili

Art. 8, DL 73/2022 – integrazione della norma ai fini Irap

- 1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, rilevano anche ai fini **dell'imposta regionale sulle attività produttive**, di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo del presente comma **non si applica ai componenti negativi** del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano a partire dal **periodo d'imposta in corso** alla data di **entrata in vigore** del presente decreto (**22 giugno 2022**).

Correzione errori contabili

La correzione dell'errore contabile in base al **Principio OIC 29** rileva anche dal punto di vista delle imposte sui Redditi e IRAP






Correzione errori contabili

Chi può utilizzare la nuova disposizione

Società di capitali

NO microimprese (perché non applicano la derivazione rafforzata)

Soggetti	Articoli c.c.	Totale attivo SP	Ricavi netti delle vendite / prestazioni	N. medio dip. nell'esercizio	Composizione bilancio
 Micro imprese	Art. 2435-ter	(fino a) € 175.000	(fino a) € 350.000	(fino a) 5	SP - CE
 Piccole imprese	Art. 2435-bis	(fino a) € 4.400.000	(fino a) € 8.800.000	(fino a) 50	SP - CE - Nota integrativa
 Grandi imprese	Artt. da 2423 a 2427-bis	(oltre) € 4.400.000	(oltre) € 8.800.000	(oltre) 50	SP - CE - NI - Rend. finanziario -Relazione gestione

Correzione errori contabili

OIC 29 par. 44

Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un Principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.

Possono verificarsi errori a causa di:

- *errori matematici;*
- *di erronee interpretazioni di fatti;*
- *di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.*

Correzione errori contabili

- Imprecisioni **matematiche**;
- **Erronee interpretazioni** di fatti;
- **Negligenza** nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

Non costituiscono errori

- le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento,*
- l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.*

Correzione errori contabili

Classificazione degli errori

Lo stabiliscono gli amministratori (l'organo di controllo rilascia parere)	
Errori rilevanti	Errori non rilevanti
Sono quelli che, da soli o insieme ad altri errori, influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio.	Sono quelli che non possono essere assimilati a quegli errori che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta.



**VALUTAZIONE RIFERITA ALL'ANNO IN CUI L'ERRORE È COMMESSO,
NON ALL'ANNO IN CUI VIENE CORRETTO**

Correzione errori contabili

Errore a Patrimonio Netto

Principio di previa imputazione a CE

Art. 109,
comma 4, TUIR

4. *Le spese e gli altri componenti negativi **non** sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui **non** risultano **imputati** al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati **direttamente a patrimonio** per effetto dei Principi contabili adottati dall'impresa.*

Sono **tuttavia** deducibili:

- a) *quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la **deduzione è stata rinviata** in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;*
- b) *quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono **deducibili per disposizione di legge**. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.*

Correzione errori contabili

Ciò detto, occorre evidenziare che, nell'ipotesi in cui la correzione dell'errore contabile sia rilevata mediante l'appostazione di una voce di **patrimonio netto**, la sua natura reddituale, ai fini fiscali, comporta l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 109, comma 4, del TUIR, secondo cui "si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei Principi contabili internazionali".

Al riguardo, si rammenta come nella circolare n. 7/E/2011 sia stato già precisato, con riferimento a tale fattispecie, che sulla stessa **non ha alcun impatto l'introduzione del principio di derivazione rafforzata** non essendo in discussione differenti regole di **qualificazione, classificazione e imputazione temporale**.

Correzione "old style"

C.M.
n. 31/E/2013

**TESI
SUPERATA**




Correzione errori contabili

Riconoscimento fiscale delle correzioni
di precedenti errori contabili

Art. 83 TUIR

TESI **NUOVA**



*Riconoscimento implicito della **correttezza fiscale anche** della dichiarazione dell'esercizio in cui ho commesso l'errore.*

*Ergo **tale dichiarazione non deve essere integrata** e non può essere contestata dall'Amministrazione finanziaria.*


Correzione "new style"

Correzione errori contabili

Notevole **semplificazione**

Art. 83 TUIR

TESI **NUOVA**




Non devono più essere fatte le correzioni “a cascata” per i riporti di componenti influenzate dall’errore (es. ACE, Rol, perdite, ecc.).

Correzione “new style”

Correzione errori contabili

Esempi

- IMU non deducibile contabilizzata, pagata ed erroneamente dedotta
- Costo bollo auto deducibile al 20% erroneamente dedotto al 100%
- Compenso amministratore non corrisposto contabilizzato ed erroneamente dedotto
- Dividendo contabilizzato e non incassato, erroneamente tassato
- Spesa di rappresentanza erroneamente contabilizzata come spesa di pubblicità



Errori non correggibili con effetto fiscale

Correzione errori contabili

Nessun limite di tempo per la correzione dell'errore del componente **positivo**

Cass. n. 1508 del 23 gennaio 2020

Tra gli errori non determinanti debbono comprendersi le sopravvenienze attive determinate (art. 88, comma 1, del TUIR) dalla **sopravvenuta insussistenza** di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.



Il componente che corregge l'errore concorre a formare il reddito anche se l'errore è stato commesso in annualità oramai prescritta

Bonus mobili

c. 277

Nuovi limiti bonus mobili

- Limite spesa **8.000 euro**, per il **2023**, su cui è possibile calcolare la **detrazione Irpef del 50%** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione
- Per il **2024**, il tetto resta a **5.000 euro**

deve essere ripartita in **10 quote annuali** di pari importo. Per il **2021** il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a **16.000 euro** mentre per il **2022** era pari a **10.000 euro**

Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici nuovi (di **classe non inferiore alla classe A per i forni**, alla **classe E per le lavatrici, lavasciugatrici e le lavastoviglie**, alla **classe F per i frigoriferi e i congelatori** e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal **1° gennaio dell'anno precedente** a quello dell'acquisto dei beni.

Barriere architettoniche

c. 365

Proroga di 3 anni

- Proroga fino al **31 dicembre 2025** della detrazione **Irpef del 75%** per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (art. 119-ter DL 34/2020)

Aggiunta:

- « *4-bis. Per le deliberazioni in sede di **assemblea condominiale** relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la **maggioranza** dei partecipanti all'assemblea che rappresenti **almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio** ».*

Limite utilizzo contante

c. 384

5.000 euro

dal 1° gennaio 2023

- Aumentato **da 2.000 a 5.000 euro** il valore limite oltre il quale vige il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera valevole per tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche)
- C. da 385 a 388 – **riduzione costi transazioni elettroniche**: *Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ..., e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire **livelli di costi** a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino **equi e trasparenti**, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni...*
- Tavolo permanente e apposito decreto

Quotazione PMI

c. 395

Proroga tax credit quotazioni

Fino al **31 dicembre 2023**

- Aumentato **da 200.000 a 500.000 euro** il limite massimo
- Credito imposta del **50% delle spese** per consulenza sostenute per la quotazione di PMI (ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione europei) da utilizzare in compensazione con F24
- Stanziamento di **10mil** per ciascuno degli anni 2023 e 2024

Entrata in funzione beni 4.0

c. 423

Prenotazione entro il **31 dicembre 2022**

- proroga dal 30 giugno al ~~30 settembre 2023~~ **(30 novembre)** del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo di fruire del più favorevole credito d’imposta per investimenti in beni materiali “4.0” (art. 1 c. 1057 L. 178/2020)
- investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” in caso di “prenotazione”, il credito d’imposta è pari al **40%, 20% e 10%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni
- Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece ridotto al 20%, 10% e 5% (comma 1057-bis) + **PNRR al 5%** da 10 a 50 mil.

Il suddetto termine “lungo” è stato ulteriormente prorogato in sede di conversione del DL “Milleproroghe” anche per gli investimenti in beni **materiali** e **immateriali ordinari** agevolati al **6%**.

Per i beni immateriali all. B L. 232/2016, resta il termine di effettuazione del 30 giugno 2023 ai fini dell’applicazione delle seguenti aliquote alle prenotazioni 2022: 6% per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, fino a un massimale rispettivamente di 2 mil. di euro e 1 mil. di euro; 50% per investimenti in beni immateriali 4.0, fino a un massimale di 1 mil. di euro

Bonus psicologo

c. 538

Proroga tax credit psicologo

Elevato a **1.500 euro** a persona per il 2023/2024

- parametrato alle diverse fasce dell'Isee (**non oltre i 50mila euro**)
- limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024

Tax credit materiali/prodotti riciclati

c. 685/690

Tax credit del 36%

Al fine di incrementare il **riciclaggio** delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio..., è autorizzata la **spesa di 10 milioni di euro** per l'anno 2023,

Per le medesime finalità... a tutte le imprese che acquistano **prodotti** realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata** degli **imballaggi** in plastica ovvero che acquistano **imballaggi biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta **differenziata della carta**, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del **36 per cento** delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un **importo massimo annuale di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Fiscalità immobiliare FVG

c. 834/836

Imposta locale immobiliare autonoma

- All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta municipale propria (**IMU**), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*« Per la regione **Friuli Venezia Giulia** si applica, a decorrere dal 1 ° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ».*

Varie

- Crediti imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (c. 2/9)
- Superbonus per gli impianti solari delle Onlus (c. 10)
- Misure per il contenimento degli oneri delle bollette energetiche (c. 11/16)
- Bonus sociale per tariffe elettriche e gas agevolate (c. 17/19)
- Credito d'imposta carburanti agricoltura e pesca (c. 45/51)
- Aiuti settore vetro di Murano (c. 52/53)
- IVA al 5% prodotti igienici e per l'infanzia (es. seggiolini, pannolini) (c. 72)
- IVA al 10% sui pellet per il solo 2023 (c. 73)
- Rifinanziato il fondo per la prima casa under 36 per il 2023: prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto) inoltre non si applica l'imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento (c. 74)
- Detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di immobili entro il 31.12.2023 di classe energetica A o B cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. Detrazione ripartita in 10 quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi di imposta successivi (c. 76)

Varie

- Viene esteso il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all'estero l'accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani. Imposta sostitutiva del 5% anche sulle somme della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del principato di Monaco corrisposte a residenti senza il tramite di intermediari finanziari italiani (c. 77-79)
- Esenzione Irpef anche per il 2023 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (c. 80)
- Esentati dall'IMU i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia (c. 81)
- Aumento assegno unico per figli a carico (c. 357-358)
- Multe stradali sospeso l'aumento delle sanzioni pecuniarie (c. 497)
- Proroga 110% (c. 894-895)